

Causa C-57/96

H. Meints
contro
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Raad van State dei Paesi Bassi)

«Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Prestazione di disoccupazione —
Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Vantaggio sociale — Discriminazione
basata sulla cittadinanza — Condizione relativa alla residenza»

Conclusioni dell'avvocato generale C. O. Lenz, presentate il 16 settembre 1997 I - 6691
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 27 novembre 1997 I - 6708

Massime della sentenza

1. *Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Normativa comunitaria — Sfera di applicazione ratione materiae — Prestazione di disoccupazione — Nozione — Prestazione versata una tantum, di importo definito esclusivamente in relazione all'età del beneficiario e soggetta obbligatoriamente a rimborso in caso di nuovo rapporto di lavoro con l'ex datore di lavoro — Esclusione*
[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 4, n. 1, lett. g)]

2. *Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Parità di trattamento — Vantaggi sociali — Nozione — Prestazione versata una tantum ai lavoratori agricoli in disoccupazione a seguito della messa a riposo di terreni del loro ex datore di lavoro — Inclusione*
(Regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 7, n. 2)

3. *Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Parità di trattamento — Vantaggi sociali — Normativa nazionale che subordina la concessione di un vantaggio sociale ad una condizione di residenza nel territorio nazionale — Inammissibilità*
(Regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 7, n. 2)

1. Il regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, non si applica ad un regime di indennizzo in forza del quale dei lavoratori agricoli, il cui contratto di lavoro sia stato risolto a seguito della messa a riposo di terreni del loro ex datore di lavoro, beneficiano di una prestazione, versata una tantum, il cui importo dipende esclusivamente dall'età del beneficiario e che deve essere rimborsata se quest'ultimo torna alle dipendenze del suo ex datore di lavoro nel corso di un periodo di dodici mesi successivo alla risoluzione del contratto di lavoro. Infatti, per essere qualificata come prestazione di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. g), del regolamento, una prestazione dev'essere destinata a sostituire la retribuzione non percepita per via dello stato di disoccupazione, allo scopo di provvedere al sostentamento del lavoratore disoccupato.

2. Una prestazione versata una tantum ai lavoratori agricoli il cui contratto di lavoro sia stato risolto a seguito della messa a riposo di terreni del loro ex

datore di lavoro dev'essere qualificata come vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, dato che il diritto alla prestazione è intrinsecamente connesso alla qualifica di lavoratori dei beneficiari.

3. Uno Stato membro non può subordinare la concessione di un vantaggio sociale, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, alla condizione che i beneficiari del vantaggio abbiano la loro residenza sul territorio nazionale di tale Stato. Infatti, a meno che non sia obiettivamente giustificata e adeguatamente commisurata allo scopo perseguito, una disposizione di diritto nazionale dev'essere giudicata indirettamente discriminatoria quando, per sua stessa natura, tende ad incidere più sui lavoratori migranti che su quelli nazionali e, di conseguenza, rischi di essere sfavorevole in modo particolare ai primi. Ciò vale nel caso di una condizione relativa alla residenza, che è più facilmente soddisfatta da lavoratori nazionali che da quelli degli altri Stati membri.